

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere, a protezione dei terzi e degli eventuale investitori, forme di controllo legale dei conti.

**3. 70.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere specifiche disposizioni finalizzate alla possibilità di controllo legale dei conti da parte di un organo indipendentemente a tutela dei creditori e degli investitori.

**3. 46.** Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci.

**3. 172.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere l'autorganizzazione della società anche per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra soci.

**3. 72.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) disciplinare l'organizzazione della società con la previsione di due organi, uno assembleare e l'altro amministrativo, ma con la espressa possibilità per le parti di individuare diverse modalità di organizzazione, fermo il rispetto degli oneri di pubblicità a garanzia della certezza dei rapporti giuridici ed a tutela dei terzi.

**3. 112.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere che lo statuto disciplini le ipotesi in cui — in situazioni che possano recare pregiudizio ad uno o più soci o in caso di insanabile contrasto tra soci — ai soci pregiudicati o dissenzienti sia riconosciuto il diritto di riscatto delle proprie quote da parte di altri soci ovvero — in situazioni di ingiustificato pregiudizio per la società — il socio di minoranza possessore di una determinata percentuale del capitale sociale possa essere obbligato a cedere la sua partecipazione agli altri soci.

**3. 123.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere la possibilità di partecipazione alla società con attività professionale o lavorativa a favore della società.

**3. 47.** Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere che la partecipazione alla società possa avvenire anche con il conferimento di apporti utili all'esercizio dell'impresa anche se non partecipanti alla formazione del capitale.

**3. 77.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere che la partecipazione alla società possa avvenire anche con la partecipazione di un'attività professionale di un commercialista in favore della società.

**3. 129.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) agevolare la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di recesso dei soci.

**3. 48.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere precisi obblighi di documentazione delle decisioni.

**3. 48.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) introdurre disposizioni dirette a stabilire le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto della società nonché disposizioni volte a garantire l'acquisizione di informazioni e notizie da parte dei soci soprattutto se di minoranza o dissenzienti rispetto agli atti di gestione.

**3. 111.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Alla rubrica, premettere le parole: Principi generali in materia di.*

\* **3. 62.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Nella rubrica, prima della parola: Società aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

\* **3. 162.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Alla rubrica premettere le parole: Principi in materia di.*

**3. 202.** Siniscalchi.

**(A.C. 1137 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Società per azioni).*

1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle imprese, sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci;

3) fissare congrui *quorum* per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione, confermando i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

d) che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della durata della società;

e) che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgi-

mento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze

di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;

2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi;

3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;

e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);

f) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in modo informato.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Società per azioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Società per azioni).

1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle imprese a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei

soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei capitali norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci;

3) fissare i *quorum* per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consen-

tendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti la durata temporale e ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circo-

lazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza, di nomina assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le funzioni proprie del collegio sindacale, nonché quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società, anche opportunamente rivedendo la competenza dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale;

e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo,

con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

**(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onn. Finocchiaro e Pinza)**

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 101.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: , adottata mediante modifica delle norme del codice civile,*

**\* 4. 102.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: , adottata mediante modifica delle norme del codice civile,*

**\* 4. 103.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1 sopprimere le parole: sulle esigenze proprie delle imprese ».*

**4. 350.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: proprie aggiungere le seguenti: anche esclusive.*

**4. 104.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: a compagine sociale potenzialmente ampia.*

\* **4. 105.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: a compagine sociale potenzialmente ampia.*

\* **4. 106.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sui principi fino alla fine del comma con le seguenti: a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.*

**4. 107.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sui principi della con le seguenti a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla.*

**4. 15.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: tutela degli interessi aggiungere le seguenti: della collettività,*

\* **4. 108.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: tutela degli interessi aggiungere le seguenti: della collettività,*

\* **4. 109.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: imperatività con le seguenti: trasparenza e pubblicità.*

\*\* **4. 110.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: imperatività con le seguenti: trasparenza e pubblicità.*

\*\* **4. 111.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole : del capitale di rischio con le seguenti: dei capitali.*

**4. 16.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 112.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

- 4. 113.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: che garantisca i soggetti che investono capitali propri in una società.*

- 4. 114.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: che faciliti la costituzione di imprese collettive.*

- 4. 115.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: al fine di porre a disposizione degli imprenditori diversi modelli normativi.*

- 4. 116.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: con previsione di forme semplificative per la stipula dell'atto costitutivo delle società.*

- 4. 117.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: in modo da ampliare gli spazi dell'autonomia privata delle imprese dove gli interessi coinvolti dello Stato non richiedano l'intervento di un organo statale.*

- 4. 118.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: per elevare la capacità competitiva del nostro sistema economico.*

- 4. 119.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: che faciliti lo sviluppo delle imprese caratterizzate dalla presenza di soci imprenditori.*

- 4. 120.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: correlata alle esigenze economiche delle imprese.*

- 4. 121.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: correlata alle esigenze di funzionamento delle imprese.*

- 4. 123.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: che responsabilizzi i soggetti che influenzano direttamente sulla gestione dell'impresa.*

- 4. 122.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: per rendere snella la nascita delle imprese.*

- 4. 124.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: per rendere funzionali le imprese.*

**4. 125.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: del capitale di rischio con le seguenti: dei capitali.*

\* **4. 17.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del capitale di rischio con le seguenti: dei capitali.*

\* **4. 127.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: dirette aggiungere le seguenti: , tenendo conto della necessità delle imprese nell'adeguamento dello schema organizzativo per la realizzazione delle finalità imprenditoriali,*

**4. 128.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).*

**4. 129.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) ridurre i termini di iscrizione al libro dei soci per la partecipazione all'assemblea e per gli altri diritti o adempimenti societari ad un giorno.

\* **4. 130.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) ridurre i termini di iscrizione al libro dei soci per la partecipazione

all'assemblea e per gli altri diritti o adempimenti societari ad un giorno.

\* **4. 131.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**4. 132.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , rappresentativa di una quota fino alla fine del numero.*

\***4. 3.** Cento.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , rappresentativa di una quota fino alla fine del numero.*

\***4. 5.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , rappresentativa di una quota fino alla fine del numero.*

\***4. 18.** Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , rappresentativa di una quota fino alla fine del numero.*

\***4. 133.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: rappresentativa fino a: sociale idonea.*

**4. 20.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: congrua.*

\* **4. 6.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: congrua.*

**\* 4. 21.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: congrua con la seguente: limitata.*

**4. 22.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: congrua con la seguente: minima.*

**4. 7.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: al fine di fino alla fine del numero.*

**4. 9.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: eccessiva.*

**4. 8.** Grandi, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole seguenti parole: in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

**4. 19.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**4. 134.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole fissare congrui con le seguenti fissare i.*

**\* 4. 23.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole fissare congrui con le seguenti fissare i.*

**\* 4. 24.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole fissare congrui con le seguenti fissare i.*

**\* 4. 135.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: congrui quorum con le seguenti: quorum più bassi.*

**\*\* 4. 136.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: congrui quorum con le seguenti: quorum più bassi.*

**\*\* 4. 138.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la parola: quorum aggiungere le seguenti: costitutivi e deliberativi.*

**4. 137.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**4. 139.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

Al comma 2, lettera a) n. 4, dopo la parola: Sindaci aggiungere le seguenti: o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2 e 3 del presente articolo, dei componenti di altro organo di controllo.

**4. 25.** (Nuova formulazione) Sergio Rossi.  
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: o di una minoranza di soci o di investitori individuata in misura percentualmente determinata.

**4. 141.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: gravi.

\* **4. 26.** Pisapia.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: gravi.

\* **4. 142.** Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: gravi.

\* **4. 143.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo la parola: irregolarità aggiungere le seguenti: e omissioni.

**4. 144.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) stabilire i casi di estensione dei suddetti limiti alle società controllate da

società con azioni quotate, alle banche e alle assicurazioni.

**4. 145.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

**4. 146.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'efficienza aggiungere le seguenti: , la trasparenza.

\* **4. 148.** Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'efficienza aggiungere le seguenti: , la trasparenza.

\* **4. 149.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti: nonché la trasparenza.

\*\* **4. 27.** Pisapia.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti: nonché la trasparenza.

\*\* **4. 147.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché regole tassative per la ricostruzione delle specifiche responsabilità nella gestione dell'impresa sociale.

**4. 28.** Pisapia.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

**4. 148.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere regole precise per una più agevole ricostruzione delle responsabilità.

**4. 150.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere regole per una reale trasparenza della gestione.

**4. 151.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere l'indelegabilità delle decisioni gestorie di rilevanza primaria.

**4. 152.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere obblighi di informazioni sulle proposte di nomina degli amministratori.

**4. 153.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere obblighi di informazione sui compensi riconosciuti agli amministratori.

**4. 154.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere obblighi di informazione specifica sulle deleghe attribuite agli amministratori.

**4. 155.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere che gli statuti disciplinino i rapporti tra amministratori e strutture di controllo interno.

**4. 156.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, sopprimere le lettera d) ed e).*

**4. 157.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*4. 29.** Pisapia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*4. 158.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*4. 159.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: non.*

**4. 10.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**\* 4. 30.** Pisapia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**\* 4. 161.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole:* la costituzione *aggiungere le seguenti:* ai soli fini dell'esercizio dell'impresa.

**\*\* 4. 164.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole:* la costituzione *aggiungere le seguenti:* ai soli fini dell'esercizio dell'impresa.

**\*\* 4. 166.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole:* garanzie per i creditori *con le seguenti:* misure per il controllo della sua attività.

**\* 4. 162.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole:* garanzie per i creditori *con le seguenti:* misure per il controllo della sua attività.

**\* 4. 163.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* e coordinando la nuova normativa con la disciplina delle cause di nullità delle società.

**\*\* 4. 165.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* e coordinando la nuova normativa con la disciplina delle cause di nullità delle società.

**\*\* 4. 169.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) prevedere regole tassative per la trasparenza della gestione della società.

**4. 31.** Pisapia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) introdurre criteri volti ad impedire la creazione di società senza attività o costituite ai soli fini di diminuire il prelievo fiscale sui patrimoni.

**\* 4. 126.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) introdurre criteri volti ad impedire la creazione di società senza attività o costituite ai soli fini di diminuire il prelievo fiscale sui patrimoni.

**\* 4. 167.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), si provvederà:

a) a conferire apposita delega al ministero competente affinché, di concerto con gli ordini professionali interessati, provveda a definire una serie di principi, direttive e norme di prudenza, correttezza e comportamento che gli organi sociali dovranno osservare per garantire la migliore trasparenza nell'ambito del procedimento per l'elaborazione ed approvazione del bilancio, e per l'elaborazione, l'approvazione e la diffusione delle relazioni o altre comunicazioni sociali, anche al fine di tutelare la libera concorrenza ed il mercato in genere,

b) a specificare che, qualora tali principi, direttive e norme di prudenza vengano violate, la relativa condotta degli organi sociali sarà ritenuta intenzionale ed idonea a trarre in inganno ai fini dell'accertamento dei reati previsti dal citato articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1);

c) a prevedere che un apposito organo di controllo, costituito per iniziativa degli ordini professionali interessati che

operano nei vari distretti di corte d'appello, potrà all'uopo promuovere un cinquantesimo del capitale sociale, ispezioni volte ad accertare il rispetto delle regole in parola;

d) a prevedere altresì che in caso vengano accertate violazioni, i verbali, in uno con apposita denuncia dei fatti e con la contestazione dell'ipotesi di reato che emerge, verranno trasmessi all'autorità giudiziaria ordinaria, che procederà senz'altro ad istruire il procedimento inerente il reato ascritto.

**4. 209.** Landi di Chiavenna.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 169.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**4. 170.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso la previsione di un solo controllo sulla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 del codice civile.*

**4. 171.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: del principio con le seguenti: dei principi di trasparenza,*

\* **4. 174.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: del principio con le seguenti: dei principi di trasparenza,*

\* **4. 175.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: certezza aggiungere le seguenti: nonché di trasparenza.*

**4. 172.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: certezza aggiungere le seguenti: di correttezza.*

**4. 173.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: , indicando il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo.*

**4. 176.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**4. 177.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: dei vizi aggiungere le seguenti: meramente formali.*

\* **4. 220.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: dei vizi aggiungere le seguenti: meramente formali.*

\* **4. 221.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo espressamente le condizioni in assenza delle quali non può avere luogo l'iscrizione nel registro delle imprese e le modalità per ovviare ad eventuali irregolarità suscettibili di sanatoria.*

**4. 178.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* collegando tuttavia i vizi rilevati alle conseguenze previste nella fase di omologazione e di controllo.

**4. 182.** Siniscalchi.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* in relazione alle sole cause di nullità.

**4. 185.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 187.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

\* **4. 32.** Sergio Rossi.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

\* **4. 188.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

\* **4. 190.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) determinare la misura del capitale minimo versato in funzione della natura dei conferimenti.

\* **4. 192.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) determinare la misura del capitale minimo versato in funzione della natura dei conferimenti.

\* **4. 196.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 2327 del codice civile e richiedere, quale condizione per l'iscrizione, il versamento di un quarto del capitale sottoscritto.

**4. 193.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 2327 del codice civile e prevedere come obbligatorio per la costituzione il versamento di un quinto di detto capitale.

**4. 195.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 100.000.

\* **4. 33.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 100.000.

\* **4. 194.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 101.000.

**4. 34.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.